SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. **316.**

Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 6, comma 4, lettere *a), b)* e *d)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle»

1. Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

2. I gruppi sportivi «Fiamme Gialle» sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 2.

Reclutamento

1. Il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti è disposto, annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze organiche.

2. Gli aspiranti al reclutamento devono svolgere attività agonistica nelle discipline praticate dai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, escluso quello di cui al comma 1, lettera *e).*

3. Agli aspiranti di cui ai commi 1 e 2, si applica la disciplina di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380.

4. Relativamente al personale dei gruppi sportivi «Fiamme Gialle», con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza, sono adottate le direttive tecniche riguardanti le avvertenze ed i criteri diagnostici applicativi relativi alle imperfezioni ed infermità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 155 del 2000, ed i criteri per delineare il profilo sanitario.

Art. 3.

Procedure

1. L'arruolamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi «Fiamme Gialle» in qualità di atleti, avviene mediante una procedura di selezione alla quale gli interessati accedono su domanda.

2. Nel corso dell'anno sono sempre aperti i termini per la presentazione delle domande di arruolamento. Sono avviati, annualmente, alla procedura selettiva gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. In relazione a particolari necessità, sono, altresì, avviati alla procedura selettiva straordinaria gli aspiranti al reclutamento che abbiano presentato la domanda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento. A tali date si fa riferimento quale termine per il possesso del requisito dell'età previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

3. Il numero dei posti disponibili, distinto per il contingente ordinario e il contingente di mare, è annualmente stabilito con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.

4. La procedura di selezione di cui al comma 1 è articolata nelle seguenti fasi:

a) visita medica preliminare, comprensiva di esami specialistici;

b) eventuale visita medica di revisione;

c) accertamento dell'idoneità attitudinale;

d) valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

5. Allo svolgimento delle operazioni di selezione è deputata una Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, presieduta da un ufficiale generale e ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

a) per l'accertamento dei requisiti, la valutazione dei titoli e la redazione della graduatoria unica di merito;

b) per la visita medica preliminare;

c) per la visita medica di revisione;

d) per l'accertamento dell'idoneità attitudine.

6. Ciascuna sottocommissione è presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello e può avvalersi, per i lavori di competenza, dell'ausilio di personale specializzato e tecnico.

7. Le modalità per la presentazione delle domande di arruolamento, la composizione delle Commissioni, le modalità di accertamento dei requisiti, l'individuazione dei titoli da valutare ed i punteggi massimi ad essi attribuibili, nonché le modalità di formazione della graduatoria unica di merito, sono stabiliti con determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Guardia di finanza. Tra i titoli valutabili devono essere compresi i risultati ottenuti dai candidati in occasione di giochi olimpici, campionati mondiali, europei ed italiani, nonché di altre competizioni di livello almeno nazionale nel periodo di un anno che precede l'avvio della procedura selettiva di cui al comma 2.

Art. 4.

Dismissione dall'attività agonistica

1. I militari in forza ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non più in grado di ben figurare in competizioni di alto livello, sono dimessi dall'attività agonistica, con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, su specifica e motivata proposta dei competenti comandanti di Corpo.

2. I militari di cui al comma 1, che abbiano conservato i requisiti di idoneità al servizio, vengono avviati ai servizi di istituto, tenendo conto delle esigenze di servizio, oltre che delle rispettive vocazioni, dei titoli di studio e delle eventuali specializzazioni, previa frequenza di un corso di qualificazione o l'effettuazione di un tirocinio teorico-pratico, funzionale all'espletamento degli incarichi cui sono demandati.

Art. 5.

Invarianza degli oneri

1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 130

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 6, comma 4:

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

— La legge 23 aprile 1959, n. 89, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1959, n. 98.

— La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante «Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 ottobre 1999, n. 255 si riporta il testo dell'art. 1, comma 5:

«5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo degli articoli 2 e 23:

«Art. 2 *(Ministeri)*. — 1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa:

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri.».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63; si riporta il testo dell'art. 11:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata: prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo: prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fine al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la con-

trattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122.

— La legge 6 marzo 1992, n. 216, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1992, n. 56; si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado;

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore. Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie.

4. Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al quinto livello retributivo. A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al sesto livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a lire 500.000 per ciascuno.

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30.000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1999, n. 44.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1997, n. 302, si riporta il testo dell'art. 27, commi 3 e 4:

«3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo e dei relativi organici complessivi, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, tenendo conto anche del livello funzionale delle altre amministrazioni pubbliche presenti nei diversi ambiti territoriali nonché delle esigenze connesse alla finanza locale;

b) articolare gli uffici e reparti per funzioni omogenee, diversificando tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali o di supporto;

c) assicurare a livello periferico una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo;

d) di eliminare le duplicazioni funzionali;

e) definire i livelli generali di dipendenza dei comandi e reparti.

4. Agli effetti di tutte le disposizioni vigenti, con il medesimo regolamento di cui al comma 3 vengono altresì previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi e Reparti individuati e quelle evidenti».

— Il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, recante «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 2000, n. 138.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 2001, n. 71.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 21 marzo 2000, n. 78:

«Art. 4 *(Delega al Governo per il riordino del Corpo della guardia di finanza)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonché alle necessità operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potrà procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potrà riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento ed avanzamento, nonché le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonché, solo se necessario per la funzionalità del servizio, innalzando i limiti di età per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale;

d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attività incompatibili con il servizio, nonché riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformità della disciplina di tutto il personale;

e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilità alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'art. 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

f) riordino, secondo criteri di selettività ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria;

g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi.

3. L'elevazione a sessantacinque anni del limite di età, di cui al comma 2, lettera *c)*, ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8».

Note all'art. 2:

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedasi note alle premesse; si riporta il testo dell'art. 6:

«Art. 6 *(Requisiti per l'ammissione al corso)*. — 1. L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) età, alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei. Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;

c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova:

d) idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;

e) statura non inferiore a metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti di sesso femminile;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato per delitto non colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;

h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

i) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria;

l) non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

m) aver ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva.

2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, ed alle leggi ivi richiamate, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative individuate con decreto del Ministro delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente.».

— Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, vedasi note alle premesse.

— Per l'argomento della legge 20 ottobre 1999, n. 380, vedasi nota alle premesse. Per il testo dell'art. 1, comma 5, vedasi nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, vedasi nota alle premesse. Per il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, vedasi note all'art. 2.

03G0066

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2003.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare il sig. Sergio Cofferati, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore industria, e la sig.ra Maria Luigia Maulucci, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore trasporto, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Vista la nota n. 4907-1/1 in data 3 dicembre 2002, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la CGIL ha designato i signori Gian Paolo Patta e Francesco Piu, in sostituzione rispettivamente del sig. Sergio Cofferati e della sig.ra Maria Luigia Maulucci, dimissionari;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il sig. Gian Paolo Patta, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore industria, e il sig. Francesco Piu, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti, settore trasporto, su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), in sostituzione rispettivamente del sig. Sergio Cofferati e della sig.ra Maria Luigia Maulucci, dimissionari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 35

03A04017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2003.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare l'avv. Emilio Nicola Buccico, in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore ordini professionali, su designazione del Consiglio nazionale forense;

Vista la nota n. 4437-1/1 in data 22 novembre 2002, con la quale il presidente del CNEL ha comunicato che il Consiglio nazionale forense ha designato l'avv. Remo Danovi, in sostituzione dell'avv. Emilio Nicola Buccico, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta dell'11 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Remo Danovi è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentante dei lavoratori autonomi, settore ordini professionali, designato dal Consiglio nazionale forense in sostituzione dell'avv. Emilio Nicola Buccico, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 34

03A03289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Mullaj Genci di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier mekanik per makineri» conseguito nel luglio 1990 presso l'Università di Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 29 novembre 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rinnovato dalla Questura di Bolzano in data 7 marzo 2001 valido fino al 6 marzo 2005;

Decreta:

Al sig. Mullaj Genci, nato a Tirana (Albania) il 14 ottobre 1966, cittadino albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03088

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Popescu Serban di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Popescu Serban, nato a Bucarest (Romania) il 2 gennaio 1961, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer mecanic - specializarea Masini unelte» conseguito nel giugno 1985 presso l'«Institutul politehnic - facultatea tehnologia constructiilor de masini» in Romania, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria del 15 gennaio 2003;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» - sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 , per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni,titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 1º ottobre 2001 dalla Questura di Bolzano a tempo indeterminato;

Decreta:

Al sig. Popescu Serban nato a Bucarest (Romania) il 2 gennaio 1961, cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03089

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia, nata a Montevideo (Uruguay) l'8 febbraio 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Licenciada en psicologia» conseguito presso la «Universidad de la Republica del Uruguay» in data 2 luglio 2001, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che il possesso di detto titolo accademico professionale abilita all'esercizio della professione di psicologo in tutto il territorio della Repubblica dell'Uruguay;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 29 novembre 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tizzi Chocho Andrea Claudia, nata a Montevideo (Uruguay) l'8 febbraio 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03090

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Biagioni Nadia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione delta direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Biagioni Nadia, nata il 17 febbraio 1948 a Città di Castello (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Argentina di «Contador Pùblico» di cui è in possesso dal 24 ottobre 2000, come attestato dal «Consejo Profesional de Ciencias Economicas de la Cividad Autonoma de Buenos Aires» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

Preso atto che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Licenciada en Administraciòn» e di «Contadora Pùblica» conseguiti presso la «Universidad de Buenos Aires» e rispettivamente rilasciati in data 13 febbraio 1991 e 6 giugno 1995;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottore commercialista» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Biagioni Nadia, nata il 17 febbraio 1948 a Città di Castello (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1. diritto societario;
2. diritto commerciale;
3. diritto fallimentare;
4. deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia aiitenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A03187

DECRETO 7 marzo 2003.

Riconoscimento al sig. Bar Jorge Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Jorge Alberto Bar, nato il 13 ottobre 1964 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Civil» conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Ingeniero civil» rilasciato dalla «Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires in data 14 giugno 1991;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Consejo Profesional de Ingenierìa Civil» dal 29 aprile 1992;

Ritenuto che il sig. Bar abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Il sig. Jorge Alberto Bar, nato il 13 ottobre 1964 a Buenos Aires (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 7 marzo 2003

Il direttore generale: MELE

03A03188

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 marzo 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 29.074 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con, cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 9 gennaio e 7 febbraio 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, dispone l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 gennaio 2003 e scadenza 15 gennaio 2008, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 gennaio 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 gennaio 2003, entro le ore 11 del giorno 13 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 gennaio 2003. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 gennaio 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 14 marzo 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 marzo 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 9 gennaio 2003, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A03902

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Michailidis Georgios di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig. Michailidis Georgios, cittadino greco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo rilasciato il 29 giugno 1999 dall'Università Comenius di Bratislava, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme stesse in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Michailidis Georgios è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 29 giugno 1999 dall'Università Comenius di Bratislava al sig. Michailidis Georgios, cittadino greco, nato a Salonicco il 17 gennaio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Michailidis Georgios è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03312

DECRETO 28 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Novkovic Goran di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig. Novkovic Goran, cittadino jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Belgrado (Serbia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/92;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Novkovic Goran è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina rilasciato in data 29 aprile 1988 dall'Università di Belgrado al sig. Novkovic Goran, nato a Prijepolje il 13 novembre 1962 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Novkovic Goran è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03311

DECRETO 30 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Michele Gennaro Vigliotta Mella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Michele Gennaro Vigliotta Mella, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di doctor en medicina conseguito in Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme stesse in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Michele Gennaro Vigliotta Mella è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di doctor en medicina rilasciato in data 26 marzo 1999 dall'Universidad iberoamericana Unibe di Santo Domingo, Repubblica Dominicana, al sig. Michele Gennaro Vigliotta Mella, cittadino italiano, nato a Santo Domingo il 19 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Michele Gennaro Vigliotta Mella è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente;

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03310

DECRETO 3 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Podetti Meardi Mariangelo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Podetti Meardi Mariangelo, cittadino salvadoregno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico chirurgo» conseguito in El Salvador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 24 ottobre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Podetti Meardi Mariangelo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 20 febbraio 1999 dall'Università evangelica di El Salvador al sig. Podetti Meardi Mariangelo, nato a S. Josè il 27 febbraio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Podetti Meardi Mariangelo, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03306

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al dott. Cuni Dede di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Cuni Dede, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Cuni Dede è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato nell'anno 1977 dall'Università di Tirana (Albania) al dott. Cuni Dede, nato a Puke (Albania) il 10 marzo 1950, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03302

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Havelova Lubica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Havelova Lubica, cittadina slovacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia conseguito nella Repubblica slovacca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 novembre 2002, ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Havelova Lubica è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato in data 12 dicembre 1989 dall'Istituto di specializzazione per medici e farmacisti di Bratislava alla dott.ssa Havelova Lubica, nata a Devinska Nova Ves (Bratislava) il 15 marzo 1951, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03303

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Petre Aleksander di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Petre Aleksander, cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Petre Aleksander è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in medico chirurgo rilasciato in data 12 maggio 1979 dall'Università di Tirana al sig. Petre Aleksander, nato Pogradec (Albania) il 10 marzo 1954, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Petre Aleksander, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03304

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento al dott. Coman Calin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Coman Calin, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Cardiologia» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il dott. Coman Calin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiologia rilasciato nel 1998 dall'Università statale di Cluj Napoca al dott. Coman Calin, nato a Cluj-Napoca (Romania) l'11 settembre 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03305

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Gjeldum Jelovac Andelka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gjeldum Jelovac Andelka, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Zagabria (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 12 settembre 2002, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale in data 16 dicembre 2002, con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig. Gjeldum Jelovac Andelka è risultata idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 17 dicembre 1980 dall'Università di Zagabria (Croazia) alla sig.ra Gjeldum Jelovac Andelka, nata a Trogir (Croazia) il 20 aprile 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Gjeldum Jelovac Andelka, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03307

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Lavdije Tafa Manastirliu di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Lavdije Tafa Manastirliu, cittadina albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Tirana (Albania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tafa Manastirliu Lavdije è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico chirurgo rilasciato in data 3 giugno 1981 dall'Università di Tirana alla sig.ra Lavdije Tafa Manastirliu, nata a Kavaje (Albania) il

30 novembre 1955, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Lavdije Tafa Manastirliu è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03308

DECRETO 7 febbraio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra Delia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra Delia, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito a Cluj-Napoca (Romania), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 2 luglio 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 2002 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 gennaio 2003, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra Delia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 1° ottobre 1997 dall'Università di medicina e farmacia «Iuliu Hatieganu» di Cluj - Napoca alla sig.ra Dunca Vitalyos Ruxandra Delia, nata a Tirgu Mures (Romania) il 16 marzo 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Dunca Vitalyos Ruxandra Delia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A03309

DECRETO 26 febbraio 2003.

Autorizzazione all'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 19 maggio 1998.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIII

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1998, con il quale l'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara in data 28 gennaio 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile dell'attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale del 19 maggio 1998 il seguente sanitario:

Pecchio dott. Alberto, dirigente medico, presso la struttura complessa di chirurgia vascolare dell'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara.

Art. 2.

Il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Maggiore della Carità» di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il dirigente: BALLACCI

03A03027

DECRETO 27 febbraio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/N. 223/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Aerius» - desloratadina - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/100/160/014 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale;

EU/1/100/160/015 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale;

EU/1/100/160/016 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale;

EU/1/100/160/017 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale;

EU/1/100/160/018 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale;

EU/1/100/160/019 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale;

EU/1/100/160/020 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale;

EU/1/100/160/021 0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale.

Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 16 aprile 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aerius desloratadina»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso nella seduta del 28-29 gennaio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aerius desloratadina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale AERIUS DESLORATADINA nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. n. 035201146/E (in base 10), 11L83U (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. n. 035201159/E (in base 10), 11L847(in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso ora - A.I.C. n. 035201161/E (in base 10), 11L849 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. n. 035201173/E (in base 10), 11L84P (in base 32)

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. n. 035201185/E (in base 10), 11L851 (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. n. 035201197/E (in base 10), 11L85F (in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. n. 035201209/E (in base 10), 11L85T(in base 32);

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. 035201211/E (in base 10), 11L85V (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Aerius desloratadina» è classificata come segue:

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 30 ml uso orale - A.I.C. 035201146/E (in base 10), 11L83U (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 50 ml uso orale - A.I.C. 035201159/E (in base 10), 11L847 (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 60 ml uso orale - A.I.C. 035201161/E (in base 10), 11L849 (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 100 ml uso orale - A.I.C. 035201173/E (in base 10), 11L84P (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 120 ml uso orale - A.I.C. 035201185/E (in base 10), 11L851 (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 150 ml uso orale - A.I.C. 035201197/E (in base 10), 11L85F (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 225 ml uso orale - A.I.C. 035201209/E (in base 10), 11L85T (in base 32); classe «C»;

0,5 mg/ml sciroppo 1 flacone 300 ml uso orale - A.I.C. 035201211/E (in base 10), 11L85V (in base 32); classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A03440

DECRETO 10 marzo 2003.

Revoca di farmaci per decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni farmaci veterinari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO XI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modifiche, recante attuazione delle direttive 81/851/CEE, 87/20/CEE, 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari ed in particolare l'art. 6, commi 4, 5 e 6;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i decreti direttoriali 3 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 6 novembre 1998, n. 260) e 10 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 1° agosto 2000, n. 178) con i quali è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali ad uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto perché non rispondenti alla normativa vigente;

Considerato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto non sono stati presentati i rinnovi quinquennali come previsto ai succitati commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992;

Considerato altresì che i farmaci sottoindicati non sono più in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio prescritta dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno, a tutela della salute pubblica, procedere alla pubblicazione dell'avvenuta decadenza delle autorizzazioni;

Decreta:

Per le motivazioni citate nelle premesse, le sotto indicate specialità ad uso veterinario, non avendo le ditte titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio provveduto al prescritto rinnovo, sono decaduti dall'autorizzazione all'immissione in commercio:

ditta: Schering Plough:

prodotto: Diprinovet, forma farmaceutica: sol. iniettabile 20% flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 102323019;

prodotto: Cepoxilllin, forma farmaceutica: ast. 4 sir. monodose, numero di A.I.C. 101349013;

prodotto: Cepoxilllin, forma farmaceutica: ast. da 20 sir. monodose da 3 g, numero di A.I.C. 101349025.

Roma, 10 marzo 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A03840

DECRETO 14 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitocor».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 15 gennaio 2003 della ditta Zambon Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Zambon Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

MITOCOR:

10 capsule 50 mg - A.I.C. n. 025245 022;

10 flaconcini orali 50 mg - A.I.C. n. 025245 034.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03936

DECRETO 14 marzo 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 dicembre 2002 della ditta A.D. Pharma 2000 S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta A.D. Pharma 2000 S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
Acido acetilsalicilico	20 compresse 100 mg	030071017
Acido acetilsalicilico	20 compresse 500 mg	030071029
Acido acetilsalicilico	1000 compresse 100 mg	030071031
Acido acetilsalicilico	100 compresse 500 mg	030071043
Acido acetilsalicilico	1000 compresse 500 mg	030071056
Acido ascorbico	1000 compresse 500 mg	030072033
Acido nalidixico	20 compresse 500 mg	030074013
Acido nalidixico	40 compresse 500 mg	030074025
Acido nalidixico	100 compresse 500 mg	030074037
Acido nalidixico	200 compresse 500 mg	030074049
Allopurinolo	50 compresse 100 mg	030075016
Alluminio idrossido	1000 compresse masticabili 500 mg	030076032
Aloperidolo	100 compresse 1 mg	030077046
Aminofillina	100 compresse rivestite 200 mg	030078024
Atropina solfato	100 compresse 0,250 mg	030080028
Calcio carbonato e magnesio idrossido	100 compresse 500+150 mg	030084038
Cascara	30 compresse rivestite 250 mg	030085017
Chinidina solfato	30 compresse 200 mg	030087023
Chinina solfato	20 compresse rivestite 250 mg	030086019
Chinina solfato	1000 compresse rivestite 250 mg	030086021
Clorexidina gluconato	500 ml soluzione concentrata 20%	030088025
Clorochina bifosfato	30 compresse 250 mg	030089015
Clorochina bifosfato	1000 compresse 250 mg	030089027
Clorpromazina cloridrato	50 compresse 25 mg	030090031
Clorpropamide	20 compresse 250 mg	030091019
Codeina fosfato	20 compresse 30 mg	030092035

Specialità medicinale	Confezione	A.I.C.
Codeina fosfato	20 compresse 60 mg	030092047
Desametazone	40 compresse 0,5 mg	030094039
Diazepam	20 compresse rivestite 5 mg	030095020
Digossina	100 compresse 0,250 mg	030097036
Ergometrina maleato	20 compresse 0,5 mg	030099016
Etambutolo cloridrato	«200 mg compresse» 20 compresse	030100010
Etambutolo cloridrato	«400 mg compresse» 20 compresse	030100022
Etambutolo cloridrato	«200 mg compresse» 500 compresse	030100034
Etambutolo cloridrato	«400 mg compresse» 500 compresse	030100046
Fenitoina sodica	250 compresse 100 mg	030102026
Fenobarbitale	30 compresse 50 mg	030103016
Fenobarbitale	30 compresse 100 mg	030103030
Furosemide	1000 compresse 25 mg	030105035
Glicerolo	12 supposte 1500 mg bambini	030107039
Glicerolo	12 supposte 2500 mg adulti	030107041
Griseofulvina	30 compresse 250 mg	030108031
Idroclortiazide	30 compresse 50 mg	030109021
Idrocortisone acetato	30 g crema 1%	030110011
Imipramina cloridrato	50 compresse rivestite 25 mg	030111037
Imipramina cloridrato	100 compresse rivestite 25 mg	030111049
Imipramina cloridrato	1000 compresse rivestite 25 mg	030111052
Iodopovidone	1000 ml soluzione acquosa 10%	030112041
Isoniazide	50 compresse 100 mg	030113017
Isoniazide	1000 compresse 100 mg	030113029
Isoniazide	50 compresse 200 mg	030113031
Isoniazide	1000 compresse 200 mg	030113043
Metile salicilato	30 g unguento 10%	030114019
Metilprednisolone	10 compresse 8 mg	030115024
Metilprednisolone	100 compresse 4 mg	030115048
Metronidazolo	20 compresse 250 mg	030116014
Metronidazolo	100 compresse 250 mg	030116026
Nicotinamide	20 compresse 250 mg	030117016
Nitrofurantoina	20 compresse 50 mg	030118018
Paracetamolo	20 compresse 500 mg	030119010
Paracetamolo	100 ml elisir 2,5%	030119022
Paracetamolo	1000 compresse 500 mg	030119034
Primachina	10 compresse rivestite 7,5 mg	030121014
Primachina	20 compresse rivestite 7,5 mg	030121026
Probenecid	20 compresse 500 mg	030122016
Prometazina cloridrato	200 compresse 25 mg	030124022
Solfato ferroso	500 compresse rivestite 200 mg	030104032
Sulfadiazina	20 compresse 0,5 mg	030128019
Tiabendazolo	50 compresse 500 mg	030129035
Vitamine complesso B	500 compresse rivestite	030130049

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03937

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 febbraio 2003.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

Art. 2.

Per l'anno 2003 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *d)*, e dal comma 3, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1) le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 25 febbraio 2003

Il Ministro: MARTINO

TABELLA *A*

anno 2003

RIPARTIZIONE NORD
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		TORINO GENOVA MILANO VENEZIA BOLOGNA ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	664	789		842	687	894
2	886	1.049				1.054
3	1.131	1.289				
4	1.391	1.598				
5	1.593	1.837				
6 e più	1.777	2.027				

RIPARTIZIONE CENTRO
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		ROMA FIRENZE ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	642	750		791	646	853
2	860	1.006				1.013
3	1.087	1.234				
4	1.337	1.532				
5	1.532	1.766				
6 e più	1.723	1.961				

RIPARTIZIONE SUD
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA SICILIA, SARDEGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		NAPOLI BARI CATANIA PALERMO ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	599	712		739	605	791
2	810	951				
3	1.033	1.196				
4	1.283	1.489				
5	1.468	1.728				
6 e più	1.657	1.918				

03A04018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Futura», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che il sig. Gaglianese Maurizio, nominato liquidatore della società sopracitata, con verbale di assemblea straordinaria del 20 aprile 1989, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 18 luglio 2001, che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Atteso che il nuovo liquidatore rag. Esposito Salvatore, nominato con decreto direttoriale n. 44 del 18 gennaio 2002, ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Pietro Siragusa, nato il 1° gennaio 1980 e residente in Catanzaro, via Acri, 88, è nominato liquidatore della società cooperativa «Futura», con sede in Lamezia Terme, costituita con rogito notaio Francesco Notaro il 17 giugno 1985, repertorio n. 48033, registro società n. 1279, in sostituzione del liquidatore rag. Esposito Salvatore.

Catanzaro, 27 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A03314

DECRETO 27 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arenella Costruzioni», in Falerna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 19 agosto 1997 con il quale il sig. Maruca Quinto veniva nominato liquidatore della società cooperativa «Arenella Costruzioni», con sede in Falerna;

Visto che lo stesso, per come risulta dalla relazione ispettiva del 21 maggio 2002, non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Considerato il lungo tempo trascorso e la necessità di portare a termine la procedura suesposta;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative del 26 settembre 2002, che accoglieva la richiesta di sostituzione del liquidatore ordinario;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il dott. Campisi Mario, nato a Lamezia Terme il 9 settembre 1966 e residente in Lamezia Terme, via Palestro n. 22, è nominato liquidatore della società cooperativa «Arenella Costruzioni», con sede in Falerna, costituita con rogito notaio Mario Bilangione il 4 aprile 1985, repertorio n. 10175, registro società n. 359, in sostituzione del liquidatore sig. Maruca Quinto.

Catanzaro, 27 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A03315

DECRETO 27 febbraio 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «San Pietro», in Lamezia Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto che il sig. Ottorino Benincasa, nominato liquidatore della società sopracitata con verbale di assemblea straordinaria del 13 febbraio 1976 non ha mai intrapreso la procedura liquidatoria;

Visto che il Ministero del lavoro ha, già più volte, sostituito ai sensi dell'art. 2545 del c.c., il predetto liquidatore, senza alcun esito positivo;

Considerato che il Ministero delle attività produttive, in data 22 ottobre 2002, non ha accolto il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ex art. 2544 del c.c., proposto da questo ufficio nei confronti dell'ente in questione;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La sig.ra Siragusa Francesca, nata a Catanzaro il 16 agosto 1977 e residente in Catanzaro via Acri, 88 è nominata liquidatore della società cooperativa «San Pietro», con sede in Lamezia Terme, costituita con rogito notaio Malacrinis Napoleone il 6 novembre 1971, repertorio n. 52683, registro società n. 243, in sostituzione del liquidatore dott.ssa Paladino Ida.

Catanzaro, 27 febbraio 2003

Il direttore provinciale: BRUNO

03A03316

DECRETO 3 marzo 2003.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della C.G.I.L.

IL DIRIGENTE PREPOSTO
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 182 del 5 aprile 1978 con il quale è stata costituita la commissione provinciale di Bari ai sensi dell'art. 410 c.p.c. sub art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 414/00 del 28 giugno 2000 con il quale il sig. Conversano Eligio è stato nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L) di Bari;

Vista la nota del 26 febbraio 2003 con la quale la Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.) di Bari ha designato il sig. Dalò Giovanni componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Bari in sostituzione del sig. Conversano Eligio, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il sig. Dalò Giovanni è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bari in rappresentanza della Confederazione generale italiana lavoratori (C.G.I.L.) di Bari in sostituzione del sig. Conversano Eligio, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 3 marzo 2003

Il dirigente preposto: NICASTRI

03A03313

DECRETO 6 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Lavoratori agricoli di Premilcuore - Soc. coop. a r.l.», in Premilcuore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personali giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per la cooperazione);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 23 gennaio 2003 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: «Lavoratori agricoli di Premilcuore - Soc. coop. a r.l.», con sede in Premilcuore (Forlì-Cesena) costituita con rogito notaio Raffaele Gafà di Forlì l'8 novembre 1972, repertorio n. 19723, omologato dal Tribunale di Forlì il 7 dicembre 1972, depositato in cancelleria il 16 dicembre 1972, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 5117 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (ex BUSC) n. 1428/122624.

Forlì, 6 marzo 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

03A03186

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 28 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certficazione qualità agroalimentare Sr1» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio del Prosciutto Toscano, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo numero 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03082

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio certificazione qualità Asiago Srl - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio Certificazione Qualità Asiago Srl - Certi Asiago», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Asiago» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio Certificazione Qualità Asiago Srl - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03083

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2002, protocollo numero 61511;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Società consortile a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 29 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03084

DECRETO 26 febbraio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino all'8 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine

protetta «Pecorino Sardo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002 e 20 novembre 2002, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente, l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03176

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 30 marzo 2003;

Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio «Caciocavallo Silano», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03898

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine

protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03899

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 29 marzo 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati dell'olio extravergine di oliva «Cilento» ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03900

DECRETO 11 marzo 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 30 marzo 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 30 marzo 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

03A03901

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Arimar S.p.a., in Montaletto di Cervia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che

attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 26 novembre 2002 della stazione di revisione Arimar S.p.a., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via II Tronco n. 57/A, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Ravenna con verbale in data 30 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Arimar S.p.a., con sede in Montaletto di Cervia (Ravenna), via II Tronco n. 57/A.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

produttore: Arimar;

tipo di dispositivo: tutti i modelli di zattere lanciabili autogonfiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03086

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Mare Service, in Ravenna.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641,

«Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 23 settembre 2002 della stazione di revisione Mare Service, con sede in Ravenna, via Pag n. 37, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Ravenna con verbale in data 29 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Mare Service, con sede in Ravenna, via Pag n. 37.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	I modelli lanciabili di zattere autogonfiabili professionali
Nuova Callegari e Chigi	I modelli lanciabili di zattere autogonfiabili
Sekur/Pirelli	I modelli lanciabili di zattere autogonfiabili
RFD	Zattere autogonfiabili lanciabili modello: Surviva 4-25DL Surviva 25DL sele righting Surviva 25DL self righting MK2 Ferryman 30 &65 person round & flat cont.
Beaufort-Dunlop	I modelli lanciabili di zattere autogonfiabili
Avon	I modelli lanciabili di zattere autogonfiabili MK1 - MK5 offshore and coastline only

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03087

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Punto Nave Marine Service S.r.l., in Ortona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla Convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 29 novembre 2002 della stazione di revisione Punto Nave Marine Service S.r.l., con sede in Ortona (Chieti), via Cervana s.n., intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Ancona con verbale in data 19 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Punto Nave Marine Service S.r.l., con sede in Ortona (Chieti), via Cervana s.n.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili - Sganci idrostatici
Nuova Callegari e Chigi	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
RFD	- I modelli di zattere autogonfiabili surviva 4-25Dl & To, surviva 25Dl self righting, surviva 25Dl self righting mk2, ferryman 30 & 65 person round & flat cont. e surviva mk2 liferaft 4-12 person
DSB/TVB/AFG	- I modelli di zattere autogonfiabili 6-25 person throwover liferafts, 12-35 person davit launch liferafts, 28-150 person open reversible liferafts E 25-100 person selfrighting liferafts
Duarry	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Sekur-Pirelli	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Beaufort-Dunlop	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03177

DECRETO 4 marzo 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione Brin-Mar Marine Service, in Brindisi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla Convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20.8.1.2 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispo-

sitivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici, devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'Amministrazione;

Vista l'istanza in data 23 agosto 2002 della stazione di revisione Brin-Mar Marine Service, con sede in Brindisi, Strada Piccoli n. 33, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'Amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Bari con verbale in data 10 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Brin-Mar Marine Service, con sede in Brindisi, Strada Piccoli n. 33.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Astilleros Neumaticos Duarry S.A.	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Shanghai Rubber n. 4 Products Plant - Shanghai Star Rubber Productions CO. L.T.D.	- I modelli di zattere autogonfiabili QJF.HYF.CSM. A.D.
RFD	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Dunlop-Beaufort	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
BFA	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Nuova Callegari & Chigi	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili
Sekur	- I modelli di zattere autogonfiabili Londra lanciabile e ammainabile, Ancona, Genova, Alassio e C.P
Eurovinil	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili navigazione, costiera, nazionale mediterranea e Solas
Fujicura Rubber L.T.D.	- Tutti i modelli di zattere autogonfiabili Fujicura e Mitsubishi
DSB, TVB E AFG	- I modelli di zattere autogonfiabili 6-25 person throwover liferafts, 12-35 person davit launch liferafts, 28-150 person open reversible liferafts e 25-100 person selfrighting liferafts

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A03178

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 26 febbraio 2003, intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 21 luglio 2003 in data 28 febbraio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze nel giorno 26 febbraio 2003, intera giornata, causato da un blackout totale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 marzo 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A03740

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 27 febbraio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha previsto, all'art. 1, che l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera venga consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;

Visto il comma 2 del suddetto art. 1, che affida alle regioni la disciplina del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori al personale individuato nel comma 1 dello stesso articolo e dispone che tale autorizzazione è rilasciata da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove quest'ultimo non sia ancora attivato, sotto la responsabilità della medesima azienda di competenza, sulla base di criteri indicati da specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro della sanità;

Considerato che, in attuazione del predetto art. 1, comma 2, il Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto e rilevato che, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, il provvedimento in questione va adottato nella forma di accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni;

Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute con nota del 3 febbraio 2003, prot. n. 100.1/2493-G/567;

Considerato che, in sede tecnica il 20 febbraio 2003, sono state concordate alcune modifiche al testo dell'accordo in questione e che il Ministero della salute, con nota prot. n. 100/SCPS/2.2467 del 25 febbraio 2003, ha trasmesso il testo della proposta di accordo nella stesura definitiva con le modifiche convenute nella riunione tecnica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno confermato l'avviso favorevole sulla proposta di accordo;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

Considerato che: l'introduzione del defibrillatore semiautomatico nella realtà extraospedaliera si integra in una filosofia di sviluppo e valorizzazione della catena della sopravvivenza anche da parte del personale non medico.

Tenuto conto che: la defibrillazione precoce rappresenta il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio provocato da fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso;

Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano convengono sul seguente documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedallero dei defibriliatori semiautomatici».

1. Premessa.

Il defibrillatore semiautomatico è un dispositivo medico che può essere utilizzato, sia in strutture sanitarie, sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee. L'affidabilità di tali apparecchiature (sia per specificità che per sensibilità), dove è automatico il solo riconoscimento della tipologia della aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore, deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le seguenti operazioni:

l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;

il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;

la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico

Nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono individuati i seguenti criteri:

a) accertamento della conformità alle norme in vigore, della funzionalità, della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;

b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico, nonché del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente verificata:

b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio. L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente;

b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonché l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti i comitati tecnici regionali per l'emergenza;

b3) la formazione, il cui programma è specificato successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilità di un medico, da istruttori qualificati;

b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che ne valuti la preparazione su:

a) il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio;

b) la messa in arto dei metodi di rianimazione di base (in accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti di utilizzo;

c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attività elettrica cardiaca;

d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di defibrillazione;

e) la presenza di anomalie di funzionamento dell'apparecchio.

A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni candidato che ha frequentato il corso, da parte dal centro di formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico.

b5) La formazione iniziale deve, prevedere:

1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardio polmonare di base (in accordo con le linee guida internazionali);

2) una parte teorica avente ad oggetto: finalità della defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalità cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione, modalità di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore;

3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.

c) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo di qualità delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito registro epidemiologico.

Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate dalle regioni e province autonome, l'utilizzo del debifrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza.

d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extra ospedaliera, è nominativa ed ha la durata di dodici mesi.

Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico è accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.

e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere è depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonché l'elenco delle persone che lo possono utilizzare.

Roma, 27 febbraio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A03290

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 13 marzo 2003.

Definizione di modalità per il riconoscimento e la verifica della qualifica di cliente idoneo ed altri obblighi di informazione. (Deliberazione n. 20/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 marzo 2003,

Premesso che:

l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) definisce come cliente idoneo la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;

l'art. 10, comma 4, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (di seguito: legge n. 57/2001), recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, ha aggiunto all'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 un comma 5-*bis,* che dispone che «a decorrere dal

novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'Enel S.p.a. di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'art. 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh»; la stessa disposizione stabilisce che, con la medesima decorrenza, cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo 14;

l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 stabilisce che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo:

a) i distributori, limitatamente all'energia elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria rete;

b) gli acquirenti grossisti, limitatamente all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno stipulato contratti di vendita;

c) i soggetti cui è conferita da altri Stati la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore, limitatamente all'energia consumata al di fuori del territorio nazionale (di seguito: clienti esteri);

d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235;

l'art. 2, comma 12, lettera *h),* della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti;

l'art. 2, comma 12, lettera *l),* della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

l'art. 2, comma 20, lettera *a),* della legge n. 481/1995, prevede che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità possa richiedere, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;

Visto:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e in particolare l'art. 10;

la legge n. 481/1995;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

il decreto legislativo n. 79/99, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 5-*bis* e 8;

la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, recante modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei (di seguito: deliberazione n. 91/99);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 263 del 9 novembre 1999, concernente la facoltà di recesso nei contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 86 del 12 aprile 2001, recante modifica delle modalità di verifica della qualifica di cliente idoneo di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91;

Considerato che:

la cessione di capacità produttiva di cui all'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999, da parte della società Enel S.p.a., è avvenuta in data 29 gennaio 2003, e che pertanto l'abbassamento della soglia di consumo annuo di energia elettrica, ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, si produrrà a partire dal 29 aprile 2003;

i gestori delle reti di distribuzione dispongono dei dati relativi al consumo di energia elettrica da parte dei clienti finali allacciati alle proprie reti;

i clienti finali sono in grado di verificare autonomamente se i propri consumi di energia elettrica, misurati in un unico punto del territorio nazionale, siano stati superiori a 0,1 GWh nell'anno solare precedente;

i clienti finali che soddisfano la condizione di cui all'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999, hanno diritto di esercitare la facoltà di recesso riconosciuta loro dall'art. 2 della deliberazione n. 158/99;

la pubblicazione degli estremi identificativi dei clienti finali idonei, nonché dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica ha valore informativo nell'attuale fase di transizione verso il mercato libero;

la pubblicazione degli estremi identificativi dei produttori di energia elettrica è funzionale alle esigenze di promozione del mercato libero in quanto consente ai soggetti che intendono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica di disporre di dati relativi alle possibili parti contrattuali;

Ritenuto che sia opportuno:

al fine di promuovere lo sviluppo del mercato libero, prevedere che i gestori delle reti di distribuzione informino i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999, hanno la possibilità di stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso gestore di rete ed hanno diritto ad esercitare la facoltà di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99;

che, ai fini della formazione dell'elenco dei clienti finali idonei i gestori delle reti trasmettano all'Autorità gli elenchi dei clienti finali allacciati alle loro reti in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

che tutti i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e non compresi negli elenchi di cui al precedente alinea, possano esservi inseriti dichiarando all'Autorità di essere in possesso dei predetti requisiti;

che il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo per i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, continui ad avvenire mediante l'iscrizione dei medesimi in elenchi tenuti e resi pubblici dall'Autorità;

al fine di garantire la più ampia conoscenza dei soggetti operanti sul mercato elettrico, istituire e rendere pubblici, nel sito internet dell'Autorità, gli elenchi dei clienti finali idonei, dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica e dei produttori di energia elettrica;

al fine di assicurare all'Autorità le informazioni necessarie a seguire lo sviluppo del mercato libero nel contesto del mercato nazionale dell'energia elettrica, prevedere obblighi informativi a carico dei soggetti di cui ai precedenti alinea;

introdurre disposizioni transitorie volte a consentire ai clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dal 1° maggio 2003, di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99 entro il 31 marzo 2003.

Delibera:

Art. 1.

Obbligo di informazione ai clienti finali ed elenchi per la trasparenza del mercato elettrico

1.1 Con la prima fatturazione successiva al 29 aprile 2003, i distributori informano i clienti finali allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare 2002 siano risultati superiori a 0,1 GWh, o anche tutti i loro clienti finali, che, se essi sono clienti idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999:

a) possono stipulare contratti di acquisto di energia elettrica con soggetti diversi dallo stesso distributore;

b) hanno diritto ad esercitare la facoltà di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99).

1.2 A decorrere dal 29 aprile 2003, l'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99 (di seguito: deliberazione n. 91/99) è soppresso e sono istituiti gli elenchi dei clienti finali idonei, dei distributori e degli acquirenti grossisti, dei clienti esteri, dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica, dei produttori.

1.3 Gli elenchi di cui al comma 1.2, formati e tenuti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, sono pubblicati nel sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

Art. 2.

Elenco dei clienti finali idonei

2.1 L'elenco dei clienti finali idonei ha valore informativo e comprende i clienti finali idonei già inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti finali idonei inseriti a norma dei successivi commi 2.2 e 2.3.

2.2 Entro il 28 aprile 2003, i distributori trasmettono all'Autorità l'elenco dei clienti finali idonei allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno solare precedente sono risultati superiori a 0,1 GWh.

2.3 I clienti finali idonei che non compaiono nell'elenco sono inseriti mediante autocertificazione resa all'Autorità con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999).

Art. 3.

Autocertificazione dei requisiti di idoneità dei clienti finali

3.1 Le autocertificazioni vengono rese dai soggetti interessati o dai soggetti che agiscono per conto di questi per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

Art. 4.

Accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità dei clienti finali

4.1 L'Autorità può accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità dei clienti finali compresi nell'elenco di cui all'art. 2, tenendo conto anche dei quantitativi di energia autoprodotta e ceduta alla rete, dell'esistenza di più punti di misura nella disponibilità del soggetto, anche dislocati sul territorio e su più reti di distribuzione.

4.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, i distributori trasmettono all'Autorità, tramite apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, i dati relativi ai prelievi e alle immissioni di energia elettrica effettuati nell'anno solare precedente da tutti i clienti finali allacciati alla propria rete che sono inseriti nell'elenco dei clienti finali idonei.

Art. 5.

Elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti

5.1 L'elenco dei distributori e degli acquirenti grossisti comprende i distributori e gli acquirenti grossisti già compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i distributori e gli acquirenti grossisti inseriti a norma dei commi 5.3 e 5.4.

5.2 L'elenco di cui al comma 5.1 riporta, per ciascun soggetto:

a) la ragione sociale e la sede legale;

b) il codice identificativo assegnato dall'Autorità;

c) gli estremi telefonici e telematici;

d) la decorrenza dell'idoneità.

5.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo n. 79/99, i distributori non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'allegato A, oltre ai documenti ivi indicati.

5.4 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 79/1999, gli acquirenti grossisti non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'allegato B.1, oltre ai documenti ivi indicati.

5.5 Ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo, gli acquirenti grossisti compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorità, entro e non oltre la medesima data, il modello riportato nell'allegato B.2, oltre ai documenti ivi indicati.

5.6 I distributori compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

a) alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo connessi alla propria rete;

b) alla quantità totale di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.

5.7 Gli acquirenti grossisti compresi nell'elenco di cui al comma 5.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

a) alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai clienti idonei;

b) alla quantità di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.

Art. 6.

Elenco dei clienti esteri

6.1 L'elenco dei clienti esteri comprende i clienti esteri già compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i clienti esteri inseriti a norma del comma 6.3.

6.2 L'elenco di cui al comma 6.1 riporta, per ciascun cliente estero, i dati di cui all'art. 5. comma 5.2.

6.3 Ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo n. 79/1999, i clienti esteri non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, autocertificano il possesso dei requisiti di idoneità inviando all'Autorità il modello riportato nell'allegato C, oltre ai documenti ivi indicati.

6.4 I clienti esteri compresi nell'elenco di cui al comma 6.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantità di energia elettrica acquistata da ogni produttore o grossista con sede in Italia.

Art. 7.

Modalità di riconoscimento dell'idoneità dei distributori, degli acquirenti grossisti e dei clienti esteri

7.1 L'Autorità, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo in capo ai soggetti che hanno presentato le autocertificazioni di cui all'art. 5, commi 5.3 e 5.4, e all'art. 6, comma 6.3 e la completezza della documentazione inviata, inserisce entro trenta giorni tali soggetti negli elenchi di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1. Entro il medesimo termine, l'Autorità comunica agli interessati le eventuali irregolarità o incompletezze dell'autocertificazione.

7.2 Nella comunicazione prevista nell'ultimo periodo del comma precedente, l'Autorità indica ai soggetti interessati le modalità per regolarizzare o completare l'autocertificazione. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata, l'Autorità provvede ai sensi del comma precedente.

7.3 Entro trenta giorni dal ricevimento del modello di cui all'art. 5, comma 5.5, l'Autorità comunica agli interessati eventuali irregolarità o incompletezze ed indica le modalità per sanarle. In difetto, l'Autorità provvede alla cancellazione dell'interessato dall'elenco di cui all'art. 5, comma 5.1.

Art. 8.

Elenco dei consorzi e delle società consortili

8.1 L'elenco dei consorzi e delle società consortili per l'acquisto di energia elettrica comprende i consorzi e le società consortili già inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99 e i consorzi e le società consortili inseriti a norma del comma 8.3.

8.2 L'elenco di cui al comma 8.1 riporta, per ciascun soggetto:

a) la ragione sociale e la sede legale;

b) il codice identificativo assegnato dall'Autorità;

c) gli estremi telefonici e telematici.

8.3 I consorzi e le società consortili per l'acquisto di energia elettrica non compresi al 28 aprile 2003 nell'elenco di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99, inviano all'Autorità il modello riportato nell'allegato D, oltre ai documenti ivi indicati.

8.4 I consorzi e le società consortili compresi nell'elenco di cui al comma 8.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, i dati relativi:

a) alla quantità di energia elettrica che hanno fornito ai siti di consumo dei clienti idonei con cui hanno stipulato accordi di fornitura di energia elettrica;

b) alla quantità totale di energia elettrica acquistata in qualità di cliente idoneo da ogni produttore o grossista, nazionale o estero.

Art. 9.

Elenco dei produttori

9.1 I produttori di energia elettrica di cui all'art. 2, comma 18, del decreto legislativo n. 79/99, con potenza installata superiore a 10 MVA, che vendono energia elettrica sul mercato elettrico nazionale inviano all'Autorità il modello riportato nell'allegato E, oltre ai documenti ivi indicati.

9.2 L'elenco di cui al comma 9.1 riporta, per ciascun produttore, i dati di cui all'art. 8, comma 8.2.

9.3 I produttori di cui al comma 9.1 sono tenuti a comunicare all'Autorità, entro il 31 gennaio di ogni anno e con riferimento all'anno solare precedente, la quantità di energia elettrica che hanno venduto ai clienti idonei.

Art. 10.

Obblighi di informazione a carico degli autoproduttori

10.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, i clienti finali idonei che abbiano la disponibilità di uno o più siti di consumo, all'interno dei quali svolgano attività di autoproduzione di energia elettrica, trasmettono all'Autorità una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultano i dati relativi alla quantità di energia elettrica prodotta all'interno del sito di consumo.

Art. 11.

Aggiornamento degli elenchi

11.1 I soggetti inseriti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 1.2 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni circa fatti, stati e qualità attestati all'Autorità ai fini del loro inserimento nei predetti elenchi. Tali comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità con le quali le attestazioni oggetto di variazione sono state in precedenza rese.

11.2 I clienti finali inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 possono essere cancellati su loro richiesta per via telematica, mediante collegamento al sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

11.3 La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo da parte dei soggetti di cui all'art. 5, comma 5.1 e all'art. 6, comma 6.1 si effettua mediante l'invio all'Autorità di apposita dichiarazione.

Art. 12.

Modalità di trasmissione all'Autorità di autocertificazioni, documenti e dati

12.1 Le autocertificazioni, i documenti e le comunicazioni di cui all'art. 5, commi 5.3, 5.4 e 5.5, articolo 6, comma 6.3, articolo 8, comma 8.3, articolo 9, comma 9.1 e articolo 11, comma 11.3, vengono inviate esclusivamente a mezzo posta o fax al numero 02 - 65565273.

12.2 I dati di cui all'art. 2, comma 2.2, articolo 4, comma 4.2, articolo 5, commi 5.6 e 5.7, articolo 6, comma 6.4, articolo 8, comma 8.4, articolo 9, comma 9.3 e articolo 10, comma 10.1 sono organizzati utilizzando i supporti informatici messi a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica info-sds@autorita.energia.it

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

13.1 I clienti finali idonei ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis,* del decreto legislativo n. 79/1999, che intendono stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con effetti a decorrere dal 1° maggio 2003, possono esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 2 della deliberazione n. 158/99, entro il 31 marzo 2003.

13.2 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it affinché entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Di dare mandato al direttore generale per le azioni a seguire.

Milano, 13 marzo 2003

Il presidente: RANCI

ALLEGATO *A*

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ....

dichiara

ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere attività di distribuzione di energia elettrica, così come definita dall'art. 2, comma 14, del medesimo decreto legislativo.

(firma)

A tal fine allega:

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. .... telefono ...., fax .... indirizzo di posta elettronica ....

ALLEGATO *B*.1

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ....

dichiara

ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l'attività di acquirente grossista, così come definita dall'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

(firma)

A tal fine allega:

nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale;

nel caso di impresa avente sede all'estero, copia dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata;

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ...., ... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica.......................

ALLEGATO *B*.2

COMUNICAZIONE AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'IDONEITÀ DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, GIÀ INSERITI AL 29 APRILE 2003 NELL'ELENCO DEI CLIENTI IDONEI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS, 30 GIUGNO 1999, N. 91/99

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ...., già inserito al 28 aprile 2003 nell'elenco dei clienti idonei,

comunica

ai fini del mantenimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di svolgere l'attività di acquirente grossista, così come definita dall'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

(firma)

A tal fine allega:

nel caso di impresa avente sede in Italia, la copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo e relativo certificato camerale;

nel caso di impresa avente sede all'estero, copia dello statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata;

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ...., ... telefono ...., fax .... indirizzo di posta elettronica ....

ALLEGATO *C*

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79.

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ....

dichiara

ai fini del riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che gli è stata conferita dallo Stato membro dell'Unione europea la capacità giuridica di concludere contratti di acquisto o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o il distributore

(firma)

A tal fine allega:

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario dell'autocertificazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. .... telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica ....

ALLEGATO *D*

COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA CONSORZI E SOCIETÀ CONSORTILI AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 20/03.

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ....

comunica

ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un consorzio (o una società consortile) per l'acquisto di energia elettrica.

(firma)

A tal fine allega:

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ...., telefono ...., fax .... indirizzo di posta elettronica ....

ALLEGATO *E*

COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA PRODUTTORI DI ENERGIA ELETTRICA CON POTENZA INSTALLATA SUPERIORE A 10 MVA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER LENERGIA ELETTRICA E IL GAS N. 20/03.

Il soggetto interessato, con sede legale in ...., codice fiscale o partita IVA ....

comunica

ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 9.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 20/03, di essere un produttore di energia elettrica con potenza installata superiore a 10 MVA.

(firma)

A tal fine allega:

dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza del firmatario della comunicazione;

autentica della firma ovvero copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante.

Si prega di far riferimento, per ogni comunicazione, a sig. ...., telefono .... fax .... indirizzo di posta elettronica ....

03A03897

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione della dipendenza del consolato onorario in Cotonou (Benin)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Decreta:

Art. 1.

Il consolato onorario in Cotonou (Benin) è posto alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Lagos (Nigeria) a decorrere dal 7 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A03915

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 21 marzo 2003

Dollaro USA	1,0572
Yen giapponese	127,82
Corona danese	7,4281
Lira Sterlina	0,67570
Corona svedese	9,1640
Franco svizzero	1,4756
Corona islandese	85,04
Corona norvegese	7,8615
Lev bulgaro	1,9520
Lira cipriota	0,58377
Corona ceca	31,650
Corona estone	15,6466

Fiorino ungherese	246,42
Litas lituano	3,4521
Lat lettone	0,6183
Lira maltese	0,4217
Zloty polacco	4,3087
Leu romeno	35785
Tallero sloveno	231,7525
Corona slovacca	41,915
Lira turca	1820000
Dollaro australiano	1,7831
Dollaro canadese	1,5654
Dollaro di Hong Kong	8,2449
Dollaro neozelandese	1,9190
Dollaro di Singapore	1,8699
Won sudcoreano	1319,07
Rand sudafricano	8,6170

Cambi del giorno 24 marzo 2003

Dollaro USA	1,0634
Yen giapponese	128,28
Corona danese	7,4282
Lira Sterlina	0,67630
Corona svedese	9,1875
Franco svizzero	1,4750
Corona islandese	84,55
Corona norvegese	7,8520
Lev bulgaro	1,9522
Lira cipriota	0,58384
Corona ceca	31,707
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,33
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6202
Lira maltese	0,4219
Zloty polacco	4,3342
Leu romeno	35978
Tallero sloveno	231,3225
Corona slovacca	41,852
Lira turca	1875000
Dollaro australiano	1,7928
Dollaro canadese	1,5808
Dollaro di Hong Kong	8,2933
Dollaro neozelandese	1,9296
Dollaro di Singapore	1,8778
Won sudcoreano	1330,31
Rand sudafricano	8,6947

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A04285-0304286

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./ UAC n. 754 del 26 febbraio 2003

Medicinale: ALPRAZOLAM MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia, 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera CIPE 1° febbraio 2001:

blister 0,25 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612011/MG (in base 10), 11YTCC (in base 32); classe «C»;
blister 0,5 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612175/MG (in base 10), 11YTJH (in base 32); classe «C»;
blister 1 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612338/MG (in base 10), 11YTPL (in base 32); classe «C»;
contenitore in PPE 0,25 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612098/MG (in base 10), 11YTG2 (in base 32); classe «C»;
contenitore in PPE da 0,5 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612252/MG (in base 10), 11YTLW (in base 32); classe «C»;
contenitore in PPE da 1 mg 20 compresse;
A.I.C. n. 035612415/MG (in base 10), 11YTRZ (in base 32); classe «C»;

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

blister 0,25 mg 28 compresse;
A.I.C. n. 035612023/MG (in base 10), 11YTCR (in base 32);
blister 0,25 mg 30 compresse;
A.I.C. n. 035612035/MG (in base 10), 11YTD3 (in base 32);
blister 0,25 mg 50 compresse;
A.I.C. n. 035612047/MG (in base 10), 11YTDH (in base 32);
blister 0,25 mg 56 compresse;
A.I.C. n. 035612050/MG (in base 10), 11YTDL (in base 32);
blister 0,25 mg 60 compresse;
A.I.C. n. 0356120062/MG (in base 10), 11YTDY (in base 32);
blister 0,25 mg 84 compresse;
A.I.C. n. 035612074/MG (in base 10), 11YTFB (in base 32);
blister 0,25 mg 100 compresse;
A.I.C. n. 035612086/MG (in base 10), 11YTFQ (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 28 compresse;
A.I.C. n. 035612100/MG (in base 10), 11YTG4 (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 30 compresse;
A.I.C. n. 035612112/MG (in base 10), 11YTGJ (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 50 compresse;
A.I.C. n. 035612124/MG (in base 10), 11YTGW (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 56 compresse;
A.I.C. n. 035612136/MG (in base 10), 11YTH8 (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 60 compresse;
A.I.C. n. 035612148/MG (in base 10), 11YTHN (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 84 compresse;
A.I.C. n. 035612151/MG (in base 10), 11YTHR (in base 32);
contenitore in PPE 0,25 mg 100 compresse;
A.I.C. n. 035612163/MG (in base 10), 11YTJ3 (in base 32);
blister 0,5 mg 28 compresse;
A.I.C. n. 035612187/MG (in base 10), 11YTJV (in base 32);
blister 0,5 mg 30 compresse;
A.I.C. n. 035612199/MG (in base 10), 11YTK7 (in base 32);
blister 0,5 mg 50 compresse;
A.I.C. n. 035612201/MG (in base 10), 11YTK9 (in base 32);
blister 0,5 mg 56 compresse;
A.I.C. n. 035612213/MG (in base 10), 11YTKP (in base 32);
blister 0,5 mg 60 compresse;
A.I.C. n. 035612225/MG (in base 10), 11YTL1 (in base 32);
blister 0,5 mg 84 compresse;

A.I.C. n. 035612237/MG (in base 10), 11YTLF (in base 32); blister 0,5 mg 100 compresse;

A.I.C. n. 035612249/MG (in base 10), 11YTLT (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 28 compresse;

A.I.C. n. 035612264/MG (in base 10), 11YTM8 (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 30 compresse;

A.I.C. n. 035612276/MG (in base 10), 11YTMN (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 50 compresse;

A.I.C. n. 035612288/MG (in base 10), 11YTN0 (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 56 compresse;

A.I.C. n. 035612290/MG (in base 10), 11YTN2 (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 60 compresse;

A.I.C. n. 035612302/MG (in base 10), 11YTNG (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 84 compresse;

A.I.C. n. 035612314/MG (in base 10), 11YTNU (in base 32); contenitore in PPE da 0,5 mg 100 compresse;

A.I.C. n. 035612326/MG (in base 10), 11YTP6 (in base 32); blister da 1 mg 28 compresse;

A.I.C. n. 035612340/MG (in base 10), 11YTPN (in base 32); blister da 1 mg 30 compresse;

A.I.C. n. 035612353/MG (in base 10), 11YTQ1 (in base 32); blister da 1 mg 50 compresse;

A.I.C. n. 035612365/MG (in base 10), 11YTQF (in base 32); blister da 1 mg 56 compresse;

A.I.C. n. 035612377/MG (in base 10), 11YTQT (in base 32); blister da 1 mg 60 compresse;

A.I.C. n. 035612389/MG (in base 10), 11YTR5 (in base 32); blister da 1 mg 84 compresse;

A.I.C. n. 035612391/MG (in base 10), 11YTR7 (in base 32); blister da 1 mg 100 compresse;

A.I.C. n. 035612403/MG (in base 10), 11YTRM (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 28 compresse;

A.I.C. n. 035612427/MG (in base 10), 11YTSC (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 30 compresse;

A.I.C. n. 035612439/MG (in base 10), 11YTSR (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 50 compresse;

A.I.C. n. 035612441/MG (in base 10), 11YTST (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 55 compresse;

A.I.C. n. 035612454/MG (in base 10), 11YTT6 (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 60 compresse;

A.I.C. n. 035612466/MG (in base 10), 11YTTL (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 84 compresse;

A.I.C. n. 035612478/MG (in base 10), 11YTTY (in base 32); contenitore in PPE da 1 mg 100 compresse;

A.I.C. n. 035612480/MG (in base 10), 11YTU0 (in base 32);

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 0,25 contiene:

principio attivo: 0,25 mg di alprazolam USP;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, benzoato di sodio, sodio docusato, povidone, diossido di silicio colloidale, sodio amido glicolato, stearato di magnesio.

Composizione: 1 compressa da 1 mg contiene:

principio attivo: 1 mg di alprazolam USP;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, benzoato di sodio, sodio docusato, povidone, diossido di silicio colloidale, sodio amido glicolato, stearato di magnesio indaco carminio E132.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica. Specialità soggetta al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, tabella V.

Produzione: Alphapharm (Pty) Ltd. Garnet&Antimony Sts, Carole Prk, Brisbane Queensland 4300 Australia; Mc Dermott Laboratoires Ltd. 35/36; Baldoyle Gerard Laboratoires Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda.

Confezionamento e controllo: Mc Dermott Laboratoires Ltd. 35/36; Baldoyle Gerard Laboratoires Industrial Estate Grange Road Dublin 13, Irlanda.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico a breve termine di stati d'ansia generalizzati.

Alprazolam Merck Generics è indicato solo per disturbi gravi, invalidanti o che generano stati acuti di angoscia eccessiva nell'individuo.

Come con tutte le benzodiazepine, i medici che somministrano questo farmaco devono essere consapevoli del fatto che il suo impiego a lungo termine può causare dipendenza nei pazienti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03439

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Fragmin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 37 del 10 febbraio 2003

Medicinale: FRAGMIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia AB, con sede legale e domicilio fiscale in SE 112 87 Stoccolma, Lindhagensgatan 100, Svezia (SE).

Variazione A.I.C.: modifica schema posologico - Modifica stampati su richiesta ditta.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la seguente aggiunta di schema posologico: «Profilassi prolungata della trombosi venosa profonda in chirurgia ortopedica (es. nella chirurgia per la sostituzione dell'anca). 5000 UI per iniezione sottocutanea la sera prima dell'intervento e 5000 UI per via sottocutanea le sere successive.

Il trattamento deve continuare per 5 settimane dopo l'intervento chirurgico.

In alternativa è possibile utilizzare il seguente schema posologico: 2500 UI per iniezione sottocutanea 1-2 ore prima dell'intervento e 2500 UI per via sottocutanea 8-12 ore dopo l'intervento.

Nei giorni successivi 5000 UI per via sottocutanea ogni mattino per 5 settimane».

È approvata, inoltre, la modifica degli stampati relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027276031 - «2.500 UI anti-xa/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276043 - «5.000 UI anti-xa/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276070 - «100.000 UI anti-xa/4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 4 ml;

A.I.C. n. 027276082 - «10.000 UI anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,4 ml;

A.I.C. n. 027276094 - «12.500 UI anti-xa/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 027276106 - «15.000 UI anti-xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml

A.I.C. n. 027276118 - «18.000 UI anti-xa/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml;

A.I.C. n. 027276120 - «7.500 UI anti-xa/0,3 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027276031 - «2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276043 - «5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml;

A.I.C. n. 027276070 - «100.000 UI anti-xa/4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml;

A.I.C. n. 027276120 - «7.500 UI anti-xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml.

I lotti già prodotti e distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti e non ancora distribuiti dovranno essere posti in commercio con gli stampati conformi al presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03905

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Motilex»

Estratto decreto n. 68 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Livornese, 897, La Vettola, Pisa, con codice fiscale n. 00678100504.

Medicinale: MOTILEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 026362020 - 30 compresse 0,5 mg;

A.I.C. n. 026362032 - 1 flac. sciropo 0,1 mg 120 ml;

A.I.C. n. 026362057 - iv im 6 fiale 1 mg 2 ml.

È ora trasferita alla società: Almirall Prodesfarma S.p.a., con sede in via Vespucci, 2, Milano, con codice fiscale n. 06037901003.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03910

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salbutard»

Estratto decreto n. 69 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26, Milano, con codice fiscale n. 00714810157.

Medicinale: SALBUTARD.

Confezioni:

A.I.C. n. 026912016 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

A.I.C. n. 026912028 - «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

È ora trasferita alla società: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., con sede in via Zambeletti s.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), con codice fiscale n. 00778190157.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03911

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norflox»

Estratto decreto n. 71 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni - Palazzo Pegaso, 2, Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159.

Medicinale: NORFLOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 027405012 - «540 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 027405024 - «5,4% sospensione orale» 1 flacone 100 ml.

È ora trasferita alla società: Benedetti S.p.a., con sede in vicolo de' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 00761810506.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03912

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calciodie»

Estratto decreto n. 72 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia (Potenza), con codice fiscale n. 01135800769.

Medicinale: CALCIODIE.

Confezione: A.I.C. n. 033373010 - astuccio 3 tubi 10 compresse effervescenti 1.000 mg uso orale.

È ora trasferita alla società: Società prodotti antibiotici S.p.a., con sede in via Biella, 8, Milano, con codice fiscale n. 00747030153.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03913

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Estratto decreto n. 73 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Home Products Italiana S.p.a., con sede in via Puccini, 3, Milano, con codice fiscale n. 00431700483.

Medicinale: LORAZEPAM.

Confezioni:

A.I.C. n. 031808013/G - «1,0» 20 compresse 1,0 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031808025/G - «2,5» 20 compresse 2,5 mg (sospesa).

È ora trasferita alla società: Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874.

I lotti del medicinale prodotti a norma del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03914

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Quidronax»

Estratto decreto n. 78 del 5 marzo 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PH&T S.p.a., con sede in via Ludovico Ariosto, 34, Milano, con codice fiscale n. 09138720157.

Medicinale QUIDRONAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035030016 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 035030028 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

A.I.C. n. 035030030 - «100 mg/3.3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò, Milano, con codice fiscale n. 00795170158.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

medicinale: acido clodronico;

confezioni: A.I.C. n. 035030016/G - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale; A.I.C. n. 035030028/G - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale; A.I.C. n. 035030030/G - «100 mg/3.3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Per le confezioni n. 035030016/G - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale e n. 035030030/G - «100 mg/3.3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale resta confermata la classificazione ed il prezzo già autorizzati.

Per la confezione n. 035030028/G - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale:

classe: a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

Prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03909

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Becloneb»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 153 del 7 marzo 2003

Medicinale: BECLONEB.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via G. Chiesi, 1, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 00959190349.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13). 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, alcool cetostearilico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, alcool benzilico, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, acqua depurata q.b. a 100 ml nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio cloruro, acqua depurato q.b. a 100 ml nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti.

Sono altresì autorizzate le conseguenti modifiche: modifica del processo produttivo; modifica delle specifiche del prodotto finito (inserimento delle condizioni di sterilità); modifica del condizionamento primario nella forma e nella composizione (da polipropilene a polietilene), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034082014 - «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03908

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clenil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 154 del 7 marzo 2003

Medicinale: CLENIL.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale n. 01513360345.

Variazione A.I.C.: variazione quantitativa di uno o più eccipienti (B13); modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, alcool cetostearilico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, alcool benzilico, sodio fosfato bibasico, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro, acqua depurata q.b. a 100 ml, nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio cloruro, acquo depurata q.b. a 100 ml, nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti.

Sono altresì autorizzate le conseguenti modifiche: modifica del processo produttivo; modifica delle specifiche del prodotto finito (inserimento delle condizioni di sterilità); modifica del condizionamento primario nella forma e nella composizione (da polipropilene a polietilene), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023103132 - «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 flaconcini monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03906

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontinal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 155 del 7 marzo 2003

Medicinale: PRONTINAL.

Titolare A.I.C.: Dompè S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila, via Campo di Pile s.n., c.a.p. 67100, Italia, codice fiscale n. 01241900669.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13). 1. Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine). 15. Modifica secondaria della produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbiton monolaurato, alcool cetostearilico, sodio fosfato bibosico diidrato, potassio fosfato monobasico, sodio cloruro 420 mg, acqua depurata q.b. a 100 ml nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: polisorbato 20, sorbitan monolaurato, sodio cloruro, acqua depurata q.b. a 100 ml nelle quantità specificate nella documentazione tecnica agli atti.

Sono altresì autorizzate le conseguenti modifiche; modifica del processo produttivo; modifica delle specifiche del prodotto finito (inserimento delle condizioni di sterilità); modifica del condizionamento primario nella forma e nella confezione: da contenitore monodose bipartito in PVC/PVDC/PP a contenitore in PE con graduazione di metà dose richiudibile.

Modifica dell'officina di produzione (per tutte le fasi) da: Montefarmaco S.p.a. - Pero (Milano) a Chiesi Farmaceutica S.p.a. - Parma, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 032798023 - «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose bipartiti 2 ml.

Inoltre la denominazione delle confezioni autorizzate è così modificata:

A.I.C. n. 032798023 - «0,8 mg/2 ml sospensione da nebulizzare» 20 contenitori monodose 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03907

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amphoprim»

Estratto provvedimento n. 48 del 5 marzo 2003

Specialità medicinale: AMPHOPRIM - A.I.C. n. 100279.

Confezioni:

flacone da 25 ml (013);

flacone da 100 ml (025);

flacone da 250 ml (037).

Oggetto: trasmissione stampati - adeguamento al reg. 2377/90/CEE e successive modifiche.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065M - LID - 06511 Carros, Francia.

Negli stampati delle confezioni «Amphoprim» - A.I.C. n. 100279, alla voce «specie di destinazione», vengono riportate le seguenti specie animali: bovini - suini - equini - cani.

Le eventuali confezioni ancora in commercio dovranno esere ritirate, in quanto la somministrazione alla specie ovini e caprini, eliminate, non è consentita.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03841

Rettifica al decreto NCR n. 201 del 7 maggio 2002 relativo alla specialità medicinale «Fragmin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 38 del 10 febbraio 2003

Società: Pharmacia AB, SE 112 87 Stoccolma, Lindhagensgatan 100, Stoccolma, Svezia.

Specialità medicinale: FRAGMIN.

«10.000 UI anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 4 ml - A.I.C. n. 027276082;

«12.500 UI anti-xa/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 027276094;

«15.000 UI anti-xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml - A.I.C. n. 027276106;

«18.000 UI anti-xa/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml - A.I.C. n. 027276118.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 201 del 7 maggio 2002.

Il decreto NCR n. 201 del 7 maggio 2002, è rettificato nella denominazione di una delle confezioni in oggetto così come segue:

da: «10.000 UI anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 4 ml;

a: «10.000 UI anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,4 ml.

03A03903

Rettifica al provvedimento A.I.C. n. 510 del 4 settembre 2002 relativo alla specialità medicinale «Fragmin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 39 del 10 febbraio 2003

Società: Pharmacia AB, SE 112 87 Stoccolma, Lindhagensgatan 100, Stoccolma, Svezia.

Specialità medicinale: FRAGMIN.

«2.500 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 027276031;

«5.000 UI/0,2 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 027276043;

«25.000 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 4 ml - A.I.C. n. 027276070;

«10.000 UI anti-xa/0,4 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 4 ml - A.I.C. n. 027276082;

«12.500 UI anti-xa/0,5 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 027276094;

«15.000 UI anti-xa/0,6 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,6 ml - A.I.C. n. 027276106;

«18.000 UI anti-xa/0,72 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,72 ml - A.I.C. n. 027276118;

«7.500 UI anti-xa/0,3 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 4 siringhe preriempite da 0,3 ml - A.I.C. n. 027276120.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 510 del 4 settembre 2002.

Il provvedimento A.I.C. n. 510 del 4 settembre 2002, è rettificato nella denominazione di una delle confezioni in oggetto così come segue:

da: «A.I.C. n. 027276070 - 25.000 UI/ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 4 ml;

a: «A.I.C. n. 027276070 - 100.000 UI anti-xa/4 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 4 ml.

03A03904

COMUNE DI BELGIOIOSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Belgioioso (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29;

2. Di stabilire l'ulteriore detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo secondo la documentazione agli atti del Comune.

La giunta comunale determina i valori delle aree edificabili ai fini I.C.I. come da tabella.

N.	Destinazione urbanistica	Euro / mq	Valore medio (*)
1	Area residenziale di completamento	Euro / mq	61,97
2	Area residenziale di completamento nelle frazioni	Euro / mq	41,32
3	Area residenziale di espansione (senza opere di urbanizzazione)	Euro / mq	25,82
4	Area residenziale soggetta ad esproprio PEEP	Euro / mq	12,91
5	Area artigianale - industriale di completamento	Euro / mq	30,99
6	Area artigianale - industriale di espansione	Euro / mq	12,91
7	Area commerciale di completamento	Euro / mq	61,97
8	Area commerciale senza urbanizzazione	Euro / mq	51,65

(Omissis).

03A03479

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Besana in Brianza (provincia di Milano) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nel seguente modo:

nella misura del 6,20 per mille l'aliquota ordinaria valida per tutti gli immobili non compresi nel punto successivo;

nella misura del 5,60 per mille per le unità immobiliari adibite a:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo, comprese le pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, nel numero massimo di due unità immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

d) alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari.

2. Di confermare in € 103,29 (pari a £. 200.000) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992; la detrazione si estende, per la parte non usufruita, alle relative pertinenze.

(Omissis).

03A03480

COMUNE DI CARPENETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Carpeneto (provincia di Alessandria) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e dell'art. 49, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale per gli immobili:

abitazione principale: aliquota 5 per mille, detrazione € 104,00;

abitazione concessa in affitto con regolare contratto registrato: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0;

abitazione formalmente concessa in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 3º grado od affini entro il 2º grado: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa: aliquota 5 per mille; detrazione € 104,00 solo se il socio vi dimora abitualmente ed è residente nel Comune;

alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari: aliquota 5 per mille; detrazione € 104,00 solo se l'assegnatario vi dimora abitualmente ed è residente nel Comune;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5 per mille; detrazione L. 0;

tutte le altre fattispecie impositive non ricomprese nei punti precedenti: aliquota ordinaria 6 per mille; detrazione L. 0;

stabilire che per l'applicazione dell'aliquota ridotta (5 per mille) il soggetto passivo dovrà presentare annualmente presso gli uffici comunali la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione della stessa.

(Omissis).

03A03481

COMUNE DI CASSINELLE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cassinelle (provincia di Alessandria) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A03482

COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo ne' Monti (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili valevoli nel territorio del comune di Castelnuvo ne' Monti per l'anno 2003 nel seguente modo:

aliquota ordinaria (applicabile a tutti i fabbricati, abitazione principale compresa) = 6,5 per mille;

aliquota maggiorata per aree edificabili = 7 per mille;

2) di determinare la detrazione spettante per abitazione principale per l'anno d'imposta 2003 nella misura di € 160,00.

(Omissis).

03A03483

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelnuovo Rangone (provincia di Modena) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, peraltro confermative di quanto già deliberato in riferimento all'esercizio 2002, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unità immobiliari:

aliquota ridotta:

nella misura del 5 per mille con:

una detrazione di 103,29 euro per:

a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

la suddetta detrazione è elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ad i pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:

possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell'abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C2/C6/C7), quale unica proprietà immobiliare;

compimento del sessantacinquesimo anno di età al 1º gennaio 2003;

la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno già compiuto i 65 anni di età al 1º gennaio 2003;

reddito medio pro-capite non superiore a 10.329 euro annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 2001;

l'immobile occupato dev'essere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6;

nella misura del 5 per mille:

a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;

nella misura del 4 per mille per:

a) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 9 per mille:

alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

aliquota del 7 per mille per:

a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;

b) aree fabbricabili e terreni agricoli;

aliquota del 2 per mille:

abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

(Omissis).

03A03484

COMUNE DI CASTELSPINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelspina (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare, *(omissis),* per l'anno 2003, l'aliquota unica I.C.I. del Comune di Castelspina nella misura del 5,5 per mille;

2. Di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge n. 662/1996 è stabilita nella misura di euro 103,29.

(Omissis).

03A03485

COMUNE DI CONEGLIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Conegliano (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'esercizio 2003 le seguenti aliquote differenziate I.C.I.:

Tipologia	aliquota	detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze	4,8	124,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 2º a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica	4,8	124,00
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locata	4,8	124,00
Abitazioni e relative pertinenze locate o date in comodato gratuito con regolare contratto registrato	4,8	
Abitazioni e relative pertinenze non locate e/o a disposizione	7	
Abitazioni e relative pertinenze possedute da imprese e non vendute	7	
Fabbricati ordinari e relative pertinenze (negozi, uffici, magazzini, garages, ecc.)	4,8	
Fabbricati categoria D	7	
Aree edificabili	7	
Terreni agricoli	4,8	

Di dare atto che la detrazione di cui agli articoli 6 e 7 del vigente regolamento I.C.I. è prevista nel caso in cui l'immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta e in linea collaterale fino al 2º grado sia la residenza anagrafica degli stessi. In tal caso dovrà essere allegata alla denuncia di variazione copia del contratto di comodato o autocertificazione che dimostri la concessione in uso gratuito.

(Omissis).

03A03486

COMUNE DI CUORGNÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cuorgnè (provincia di Torino) ha adottato il 5 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 da applicarsi all'abitazione principale nonché alle unità immobiliari individuate ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento comunale I.C.I.;

2) di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 per tutte le altre tipologie di immobili tassabili;

3) di confermare nell'importo di € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A03487

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gressoney-Saint-Jean (provincia di Aosta) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di fissare per l'anno 2003, per l'I.C.I. come segue:

a) aliquota del 5,0 per mille per tutte le tipologie di fabbricati escluse le residenze secondarie;

b) detrazione prima casa € 258,23.

c) aliquota del 6,0 per mille per le residenze secondarie come da art. 9, commi 1 e 2 del regolamento comunale I.C.I.;

(Omissis).

03A03488

COMUNE DI MANSUÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mansuè (provincia di Treviso) ha adottato il 26 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

I.C.I. - Aliquota del 6,5 per mille - detrazione per abitazione principale € 130,00 (articoli 6 e 8, decreto legislativo n. 504/1992).

(Omissis).

03A03489

COMUNE DI MARA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mara (provincia di Sassari) ha adottato il 7 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nel 4 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e di quantificare la riduzione per i fabbricati adibiti ad abitazione principale in € 103,29.

(Omissis).

03A03490

COMUNE DI MENAGGIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Menaggio (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di fissare, per l'anno 2003, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 4,6 per mille;

altri immobili: 6 per mille.

3) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, n. 50, le detrazioni d'imposta per l'anno 2002 come appresso indicato:

abitazioni principali: € 129,00;

per i possessori di sola abitazione principale tale detrazione è elevata a € 207,00 a tutela delle classi più deboli quali: i cassaintegrati - i lavoratori in mobilità e in disoccupazione i nuclei familiari composti da pensionati a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a € 14.461,00 aumentato di € 1.033,00 per ogni familiare a carico, a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9.

(Omissis).

03A03491

COMUNE DI MENAROLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Menarola (provincia di Sondrio) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,0 per mille l'aliquota per l'abitazione principale e del 7,0 per mille l'aliquota per le altre fattispecie;

2) di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad € 103,30, con le precisazioni previste dall'art. 4 del regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale, con deliberazioni n. 31 del 26 novembre 1998.

(Omissis).

03A03492

COMUNE DI MERANO (MERAN)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Merano (Meran) (provincia di Bolzano) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille per le abitazioni principali e le pertinenze, così come definite nel vigente regolamento I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26 gennaio 1999 (e successive modifiche) e gli immobili (appartamenti) affittati in base agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge n. 431/1998;

4,8 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota;

7 per mille per:

a) gli immobili aventi le caratteristiche di «seconda casa» (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati all'art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b) gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all'anno;

c) gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica;

9 per mille per alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge n. 431/1998.

2) di mantenere la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 232,41.

(Omissis).

03A03493

COMUNE DI MOLARE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Molare (provincia di Alessandria) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per gli altri immobili;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A03494

COMUNE DI MONTAURO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montauro (provincia di Catanzaro) ha adottato il 12 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata nel comune di Montauro nella misura unica del 7 per mille.

2. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione dell'I.C.I. nella misura di € 103,29 per la prima casa quale unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei contribuenti residenti; per abitazione principale si intende qualla nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A03495

COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Motta de' Conti (provincia di Vercelli) ha adottato l'8 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

2. Di dare atto che non è prevista alcuna diversificazione d'aliquota dell'imposta al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m né alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3 dell'art. 8 del medesimo decreto.

(Omissis).

03A03496

COMUNE DI PRASCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Prasco (provincia di Alessandria) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in € 103,29;

3) di fissare ad € 123,95 la detrazione dell'imposta per i soggetti possessori di sola prima casa e con reddito annuale imponibile ai fini IRPEF, del nucleo familiare, inferiore ad € 7.230,40.

(Omissis).

03A03497

COMUNE DI ROVERÈ DELLA LUNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roverè della Luna (provincia di Trento) ha adottato il 30 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4 per mille per tutti gli immobili soggetti al tributo.

2. Di fissare la detrazione spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili in € 104,00, per tutti gli aventi diritto.

(Omissis).

03A03498

COMUNE DI SAN GIORGIO DI SUSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio di Susa (provincia di Torino) ha adottato il 13 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari, confermando in € 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

03A03499

COMUNE DI TRICESIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Tricesimo (provincia di Udine) ha adottato il 17 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di approvare per l'anno 2003 le aliquote e le misure delle detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili come di seguito riportato:

a) aliquota ordinaria per la prima abitazione con relative pertinenze e per tutte le aree edificabili: 5 per mille;

b) aliquota sugli alloggi ed altri fabbricati non locati: 7 per mille (compresi quelli di proprietà delle imprese costruttrici);

c) aliquota sugli alloggi ed altri fabbricati locati od utilizzati in proprio: 6 per mille;

d) detrazione per abitazione principale: € 104,00;

e) maggiore detrazione per abitazione principale, pari a € 155,00, a favore dei soggetti che possiedono la sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, oltre alle pertinenze dell'abitazione stessa nonché ai terreni non edificabili, e che versino in una delle seguenti condizioni:

contribuenti che nel corso dell'anno 2002 rientrino nei seguenti livelli complessivi di reddito lordo:

famiglie con un componente: € 6.198;

famiglie con due componenti: € 10.329;

incremento di un ulteriore importo di € 2.582 di reddito per ogni componente dal 3º grado in poi;

nel conteggio del reddito di riferimento, non si tiene conto del reddito prodotto dalla stessa abitazione.

La maggiore detrazione di cui al punto *e)* verrà concessa a chi presenterà domanda entro il 30 giugno dell'anno per cui si richiede la maggiore detrazione, corredata da idonea autocertificazione.

f) riconferma per l'anno 2003 del diritto alla detrazione per abitazione principale sull'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A03500

COMUNE DI TRIVENTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Trivento (provincia di Campobasso) ha adottato il 22 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) per gli immobili dati in comodato in linea retta da genitori a figli e viceversa;

c) per tutte le abitazioni del centro storico;

b) 6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

2) di stabilire in € 103,29 annue la detrazione dell'imposta prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

(Omissis).

03A03501

COMUNE DI VALFURVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Valfurva (provincia di Sondrio) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Determinare, per l'anno 2003, l'aliquota (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

7 per mille per le restanti unità immobiliari;

2. Determinare altresì nella misura di € 130,00 l'importo della detrazione prevista per la prima abitazione.

(Omissis).

03A03502

COMUNE DI ZENEVREDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Zenevredo (provincia di Pavia) ha adottato il 18 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure: 6 per mille - misura unica;

di stabilire in € 103,29 l'importo della detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A03503

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al titolo e al testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2003, recante: «Iscrizione dell'organismo denominato "CSQA Certificazioni S.r.l." nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2003).

Nel titolo e nel testo del decreto ministeriale 23 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2003, relativo a: «Iscrizione dell'organismo denominato "CSQA Certificazioni S.r.l." nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128», dove è scritto: «CSQA Certificazioni *S.r.l.*», leggasi: «CSQA Certificazioni *Srl*».

03A03916

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501071/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.